

Articolo 1

Lavoratori

(art. 1 LL)

¹ Per lavoratore si intende chiunque sia occupato in un'azienda assoggettata alla legge, stabilmente o temporaneamente, durante tutto l'orario di lavoro o una parte di esso.

² Sono considerati lavoratori anche gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell'azienda soprattutto a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione.

Capoverso 1

La legge sul lavoro è intesa a proteggere tutte le persone occupate in un'azienda dai pericoli connessi al lavoro. Essa mette tutte le persone su un piano di uguaglianza, indipendentemente dal loro rapporto di lavoro con l'azienda. È sufficiente che la persona sia occupata in un'impresa non esclusa dal campo d'applicazione della legge. Un'azienda, ad esempio, ha gli stessi obblighi di protezione della salute verso i propri dipendenti come verso i lavoratori di cui richiede i servizi a un'altra impresa e con i quali non ha sottoscritto alcun contratto.

La legge sul lavoro è applicata prevalentemente alle aziende. Tutte le persone occupate nell'azienda beneficiano della protezione legale per l'intera durata dell'impiego, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro. Non rientrano nel campo d'applicazione secondo l'articolo 3 LL i lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, gli educatori, i docenti, gli ecclesiastici, nonché i lavoratori a domicilio.

Gli organi d'esecuzione della legge sul lavoro possono prendere provvedimenti unicamente a favore di persone effettivamente occupate nell'azienda al momento in cui sono richiesti i provvedimenti. Essi non possono, ad esempio, esigere da un'azienda che versi tardivamente a un ex dipendente i supplementi salariali per lavoro notturno temporaneo. O, per citare un altro esempio, non sono quindi autorizzati a intervenire nel caso in cui un'ex dipendente continui ad essere molestata dal suo

precedente superiore. Gli organi d'esecuzione non possono quindi intervenire a favore di una singola persona che non lavora (più) nell'azienda. Possono invece provvedere affinché in futuro l'azienda si attenga alle prescrizioni della legge intimandole di prendere i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordine legale.

Capoverso 2

La legge sul lavoro non potrebbe adempiere il suo scopo (protezione di persone impiegate nell'azienda), se la nozione di «lavoratore» fosse intesa unicamente nel senso del Codice delle obbligazioni (il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro e il datore di lavoro a pagare un salario). Di conseguenza, un'azienda può impiegare persone con le quali non ha concluso un contratto di lavoro, come ad esempio persone i cui servizi sono chiesti in prestito (a una ditta che fornisce lavoro a prestito), che svolgono un tirocinio o che prestano un servizio di volontariato. Esse si distinguono dalle altre persone impiegate in quanto non sempre percepiscono uno stipendio e non sempre devono fornire una prestazione di lavoro. Queste persone necessitano della stessa protezione riservata agli altri lavoratori in virtù del Codice delle obbligazioni. Pertanto, la nozione di «lavoratore» secondo la legge sul lavoro va intesa in senso ampio.